

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PERRINO e CAROLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1968

Divieto di fumare nei locali di pubblico spettacolo,  
nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole

ONOREVOLI SENATORI. — Uno dei compiti fondamentali dello Stato, espressamente sancito dall'articolo 32 della Costituzione, è la tutela della salute pubblica.

Tale compito, che costituisce la principale funzione dell'Amministrazione sanitaria, non si identifica soltanto nella lotta contro le malattie contagiose, trascurando, in conseguenza, quelle affezioni che riguardano il singolo individuo.

Ora non v'è dubbio che il fumo da tabacco sia nocivo all'organismo umano, ed è ormai scientificamente dimostrato che esso costituisce una delle cause e concause più frequenti di numerose malattie dell'apparato respiratorio e circolatorio e, quel che è più grave, di varie neoplasie.

Ma se il fumare è una abitudine, che va considerata quale espressione di libertà personale, è però necessario che, quando tale abitudine risulta inequivocabilmente dannosa alla salute, la Sanità pubblica predisponga ed attui tutte quelle misure di carattere legislativo atte a ridurre i danni sia ai fuma-

tori sia a quanti, pur non fumando, sono costretti in locali chiusi a subire il fumo altrui.

Già nella passata legislatura, il problema era stato oggetto di apposito disegno di legge — poi decaduto a causa dello scioglimento del Parlamento — mentre il Senato, sin dal 1961, in sede di discussione dello stato di previsione del Ministero della sanità, ebbe ad approvare un ordine del giorno col quale si invitava il Governo « a studiare rapide misure che, a tutela della salute dei cittadini e a simiglianza di quanto per legge già avviene nel maggior numero dei Paesi civili, proibiscano di fumare nei locali chiusi di spettacolo di ogni ordine e specie quanto meno nel corso delle rappresentazioni, proiezioni ed esibizioni pomeridiane, frequentate a preferenza dai bambini e dagli anziani i cui deboli organismi sono paurosamente insidiati dall'atmosfera sovraccarica da miasmi e dalle esalazioni velenose del tabacco ».

Non è qui il caso di dilungarci sui rischi non solo generici, ma anche specifici legati al fumo da tabacco, tanta vasta è la mole delle indagini scientifiche che confermano

l'esistenza di lesioni istologiche dipendenti direttamente dall'azione del fumo ed uno stretto rapporto di causa ed effetto con alcuni tumori dell'apparato respiratorio e con molte malattie croniche dello stesso apparato.

L'evidenza del fenomeno è ormai tale che l'Amministrazione sanitaria non ha più bisogno di attendere conferme sperimentali, ma deve passare subito all'azione proprio perchè l'attenzione del pubblico potere non è tanto richiamata dalla necessità di tutelare la salute dei fumatori ma soprattutto quella di coloro che, repellendo dal tabacco, sono costretti a respirare un'atmosfera pericolosa per la loro salute. E tale necessità appare in tutta la sua evidenza se si considera che maggiormente esposti ai rischi gravissimi del fumo sono i fanciulli, le donne, gli anziani, cioè proprio coloro che sono più vulnerabili nella loro delicata salute.

Occorre, pertanto, attraverso un apposito provvedimento legislativo, adottare misure specificatamente coercitive nei confronti dei fumatori, che consistano in alcune ben precisate esclusioni o limitazioni e in particolare nel divieto di fumare nei pubblici locali e mezzi di trasporto, negli ospedali, nelle scuole, in quegli ambienti, cioè chiusi e di uso pubblico, nei quali il fumatore danneggia, oltre che se stesso, anche i suoi vicini.

Ricerche scientifiche hanno, infatti, messo in evidenza che esiste una maggiore concentrazione di catrame e di nicotina nel fumo che si respira in un ambiente chiuso che non nel fumo inalato direttamente dal fumatore. Le sigarette con filtro, poi, liberano nell'atmosfera una quantità di nicotina e di catrame quattro volte superiore a quella contenuta nel fumo inalato dal fumatore.

Il fenomeno, quindi, non può più essere trascurato dai pubblici poteri anche se vi è una minoranza che sostiene l'adozione di provvedimenti meno drastici, adducendo argomentazioni di carattere giuridico-sanitario ed economico.

Sotto il primo aspetto — si sostiene — si è contestata l'opportunità di regolare con una legge, accompagnata peraltro da sanzioni penali, un comportamento che dovreb-

be piuttosto derivare dalla spontanea osservanza delle regole del viver civile, mentre è da ritenersi che possa bastare allo scopo la semplice apposizione di cartelli.

A ciò si obietta che la formazione di una coscienza igienica nelle masse non può scaturire dalla semplice apposizione di cartelli, ma è frutto di un processo di evoluzione e di maturazione culturale, che richiede una azione protratta nel tempo.

Sotto il profilo economico, poi, si sostiene che l'abolizione del fumo nei locali pubblici comporterebbe un danno economico non solo all'Erario, ma anche a tutti coloro che operano nel settore.

Ciò non può essere accettato, sia perchè non tiene conto del fatto che il nocumento alla salute comporta un danno indubbiamente maggiore alla collettività, sia perchè, nonostante la proibizione della pubblicità commerciale in atto sin dal 1962, il consumo delle sigarette subisce costantemente uno straordinario incremento. In soli 10 anni infatti (1955-1965), si è avuto un aumento del consumo di sigarette del 51 per cento, con punte del 128 per cento in Basilicata e del 70 per cento in Abruzzo.

Per quanto riguarda poi il danno che ne deriverebbe al settore cinematografico, non si ritiene che il divieto del fumo debba provocare una sensibile contrazione negli incassi.

Senza dire che qualsiasi preoccupazione di natura economica dovrebbe apparire irrilevante quando si tratta di tutelare la salute pubblica.

E proprio alla tutela della pubblica salute mira il presente disegno di legge che prevede:

all'articolo 1, il divieto di fumare nei locali chiusi adibiti a pubbliche rappresentazioni teatrali o cinematografiche e a concerti, nonchè nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole;

all'articolo 2, la cura dell'osservanza del divieto ai gestori di tali locali o ai responsabili dei servizi con ogni mezzo adeguato;

all'articolo 3, una ammenda sia ai contravventori del divieto, sia a coloro cui è demandata la cura dell'osservanza.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È vietato fumare nei locali chiusi, adibiti a pubbliche rappresentazioni teatrali o cinematografiche o a concerti, nonché nei mezzi pubblici di trasporto, negli ospedali e nelle scuole.

**Art. 2.**

I gestori dei locali ed i responsabili dei servizi di cui all'articolo 1 curano l'osservanza del divieto sia esponendo in numero adeguato e in posizione visibile cartelli riportanti le norme con l'indicazione delle sanzioni di cui al seguente articolo, sia richiamando, a mezzo del personale di sala, i frequentatori che vi contravvengono, sia sollecitando contro di questi l'intervento degli agenti di servizio in caso di rifiuto. Gli agenti di servizio possono procedere direttamente alla contestazione della contravvenzione.

**Art. 3.**

I contravventori al divieto sono puniti con l'ammenda di lire 3.000. L'ammenda può essere esatta all'atto stesso della contestazione della contravvenzione dall'agente accertatore, venendo in via di oblazione ridotta a lire 1.000.

I gestori dei locali o i responsabili dei servizi che trascurino le disposizioni di cui all'articolo 2 sono passibili di una ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.